Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Torino, Asti, Cuneo, Alessandria e Aosta

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2022-2024

Adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Torino, Asti ,Cuneo, Alessandria e Aosta con delibera adottata in data 27/04/2022

Pubblicato sul sito internet https://www.ostetrichetorinoasticuneo.it/Sezione "amministrazione trasparente

Indice dei Contenuti

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

SEZIONE PRIMA- Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1. Introduzione ed obiettivi strategici
2. Approvazione piano e entrata in vigore
3. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC
4. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali
   4.1 Analisi del contesto interno
   4.2 Analisi del contesto esterno
5. Struttura economica e patrimoniale
6. Individuazione delle aree di rischio
   6.2 identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo
7. Misure di prevenzione adottate
8. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
9. Whistleblower- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
10. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio
11. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
12. Il responsabile della prevenzione della corruzione
13. Elenco dei reati configurabili

SEZIONE II-Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano
2. Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza
3. Processo di attuazione del programma
4. Misure di monitoraggio e vigilanza
5. L'accesso civico

SEZIONE I-Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1. Introduzione ed obiettivi strategici.

L'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale Torino, Asti, Cuneo, Alessandria e Aosta è ente pubblico non economico di organizzazione, promozione, vigilanza e disciplina professionale di categoria istituzionalmente riconosciuta. Si tratta di Ente dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale che persegue non solo finalità proprie della professione, ma anche obiettivi di tutela della salute della collettività. Poiché è istituito con legge dello Stato (D.L.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 "*Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina delle professioni stesse*", modificato dalla Legge 11.1.2018, n. 3) ha natura giuridica di ente di diritto pubblico.

L'Organo Direttivo dell'Ordine, eletto dai professionisti iscritti all'Albo, con incarico triennale, ha le seguenti attribuzioni conferite dalle Legge:

- Compilare e tenere l'Albo dell'Ordine e pubblicarlo al principio di ogni anno;
- Vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine e dei professionisti iscritti;
- Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- Promuovere e favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti;
- Concorrere con le autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine e la Professione;
- Esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti o dipendenti iscritti nell'Albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra iscritto ed iscritto, o fra iscritto e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Altresì, il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dei beni e del denaro spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, il Consiglio Direttivo, stabilisce una tassa annuale (per l'iscrizione all'albo), nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Attraverso l'Ordine, il professionista ottiene la garanzia di una tutela giuridica e morale contro abusi ed arbitrii, per il corretto esercizio di diritti e doveri inerenti alla professione e l'utente ottiene la garanzia di livelli professionali appropriati, forniti da operatori abilitati.

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 dell'Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Torino, Asti, Cuneo. Alessandria e Aosta cui è collegato il Codice Etico e di comportamento del Ordine, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Il PTPC ed il Piano per la Trasparenza dell' Ordine costituiscono un unico documento in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*(di seguito d.lgs. 97/2016). Il presente PTPCT tiene in considerazione la predetta novella legislativa, nonché del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. "Codice dei Contratti Pubblici".

Il quadro normativo di riferimento ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013, D.lgs. 97/2016), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. 97/2016) nonché alcune disposizioni inerenti specificatamente gli ordini professionali e le rispettive Federazioni che hanno richiesto un complesso processo di valutazione e di coordinamento delle diverse disposizioni, di armonizzazione concettuale e sostanziale, tale da chiarire anche con le autorità competenti e vigilanti l'ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, alla luce delle specifiche norme che regolamentano il sistema ordinistico delle professioni intellettuali.

Il PNA 2016 e il PNA 2019 hanno definitivamente chiarito l'orientamento già espresso dall'ANAC **circa l'obbligatorietà per Ordini professionali di osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di adottare ed attuare un Piano Triennale per la Corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 190/2012 e s.m.i.**(in particolare ai sensi del D.Lgs. 97/2016, artt. 3,4 e 41 che hanno modificato rispettivamente gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013), **nonché di applicare la disciplina legislativa sulla Trasparenza per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile" con l'organizzazione dell'Ente e l'attività da questo svolta** (Parte Generale del PNA 2016, par. 3.2.).

Il citato documento di indirizzo ANAC del 2016 è diviso in **una prima parte generale**, che affronta il tema della predisposizione di misure anticorruzione all'interno tutte le pubbliche amministrazioni e nei confronti dei soggetti privati da esse controllati, ed **una**

seconda parte che affronta il tema della corruzione in ambienti specifici, in particolare:**(i)** Comuni; **(ii)** Città metropolitane;**(iii)** **Ordini e collegi professionali**;**(iv)** Istituzioni scolastiche;**(v)** Tutela e valorizzazione dei beni culturali;**(vi)** Governo del territorio;**(vii)** Sanità.

Il PNA ha, dunque, dedicato una sezione di disciplina normativa (Sezione III) espressamente ad "*Ordini e Collegi Professionali"* al fine di orientare l'attività di questi Enti (sia a livello centrale che territoriale) approfondendo tre fondamentali temi relativi all'aspetto organizzativo e di gestione del rischio, di fondamentale importanza per la valutazione dei Collegi territoriali nella materia di cui trattasi. I temi affrontati concernono nello specifico: (i) **la figura del RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e l'attività di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione; (ii) la individuazione delle principali aree di rischio che caratterizzano gli ordini professionali; (iii) la concreta applicazione delle norme sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.**

L'Ordine, adottando il presente PTPCT, in linea con quanto previsto dal citato PNA 2016 e dal PTPC della Federazione Nazionale Ordine della Professione Ostetrica, si è, dunque, prefissato di perseguirei seguenti obiettivi:

1) il raggiungimento di livelli sempre maggiori di trasparenza da realizzarsi individuando e pubblicando sui siti istituzionali "dati ulteriori" rispetto a quelli obbligatori in relazione a specifiche aree di rischio (obiettivo strategico fissato dalla stessa legge nella parte in cui è previsto che la mancata indicazione di tali obiettivi può rilevare ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 5, lett.b) del d.l. 90/2014);

2)il rafforzamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione (PTPC) all'organo di indirizzo. Tale rafforzamento dovrà concretamente tradursi nella previsione ed attuazione di modifiche organizzative che assicurino al RPCT "*funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività".*
Proprio in relazione al caso in cui la qualifica ed il ruolo di RPCT - verificatosi all'interno dell'Ordine - venga assunto da Consigliere privo di qualifica dirigenziale e di deleghe gestionali **al quale per limiti normativi non sono applicabili le forme di responsabilità previste dalla L. 190/2012**, il PNA ha auspicato "*al fine di prevedere **forme di responsabilità collegate al ruolo di RPCT** che i Consigli nazionali, gli ordini territoriali **definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici**".*

Occorre a tal proposito ricordare che il Consiglio Nazionale ha provveduto, su proposta del Comitato Centrale della FNOPO, a modificare ed integrare il Codice Deontologico

delle Ostetriche del 2010 (già modificato nel 2014) nella seduta del 25 novembre 2016, disciplinando tali forme di responsabilità disciplinare.

3) Semplificare e razionalizzare le attività dell'amministrazione in materia anticorruzione e trasparenza, prevedendo una articolazione dei compiti e delle funzioni in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) dell'Ente stesso.

Ciò posto, finalità precipua del presente documento è quella di adottare un programma ed un piano in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività corruttiva anche alla luce di quanto disposto dal D.L. n. 90/2014.
Specifica sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è dedicata alla programmazione della trasparenza, così come previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 50 del 2013, come modificati dal D.lgs. 97/2016.

Attraverso tale sezione e le previsioni ivi contenute, vengono resi accessibili dati, informazioni e documenti sui soggetti che ricoprono incarichi di amministrazione e governo dell'Ordine, sulla struttura economico patrimoniale dell'Ente, sull'attività da questo svolta, sui servizi erogati, sui relativi costi sopportati e l'andamento di questi ultimi nel tempo, consentendo in questo modo ai cittadini – segnatamente alle ostetriche iscritte all'Albo - di esercitare un controllo diffuso sulla gestione delle risorse pubbliche e sul grado di efficienza raggiunto.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l'attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in materia, delle direttive e delle linee guida dettate dalla Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio.

Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono le seguenti:

- prevenire la corruzione e l'illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio di corruzione;
- ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all'interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012 e dal PNA 2016, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall'Ordine;
- fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- garantire l'idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili;
- salvaguardare l'applicazione delle norme sulla inconferibilità e le incompatibilità;
- tutelare l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l'Ordine ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano.
Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità.

Il Responsabile designato è la Consigliera dott.ssa Elisa Mogliotti, in carica con delibera del Consiglio Direttivo del 9/3/2021.

2. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con delibera n°. 51 del 27/04/2022 su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione designato dott.ssa Elisa MOGLIOTTI la cui nomina è avvenuta in data 9.3.2021, è stata confermata nella medesima delibera.

Successivamente alla adozione dei precedenti PTPCT, il Consiglio Direttivo ha deliberato di dare avvio alle procedure di studio, valutazione e consultazione finalizzate alla redazione di un nuovo Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 – 2024, che tenesse in debito conto l'evoluzione della normativa in materia, come sinteticamente descritta nella parte introduttiva, i più recenti orientamenti dell'ANAC adottati con il PNA 2016 e 2019 e con le Linee Guida, l'eventuale emersione di nuove aree di rischio o di misure più adeguate ed efficienti a fronteggiarle.

Il presente Piano tiene altresì conto della recente delibera ANAC n. 777/2021, riguardante "proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini professionali".

3. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC

Per elaborare il presente Piano è stata seguita una procedura di consultazione dei seguenti soggetti interni all'Ordine:

- Dott.ssa Maria Cristina BARATTO, Presidente dell'Ordine
- Dott. Nicosia ANTONINA, Vicepresidente dell'Ordine
- Dott.ssa Melanie Piera Josette CARMAGNOLLE, Tesoriera dell'Ordine
- Dott.ssa Elena D'AMBROSIO, Segretaria dell'Ordine;
- Dott.ssa, Gaudenzia CASELLI, Consigliera dell'Ordine, responsabile privacy;
- Dott.ssa Elisa MOGLIOTTI, Consigliera Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

- Dott.ssa Maria LEONELLI, Consigliera;
- Mavie Paglialunga, Dipendente dell'Ordine, addetta alla Segreteria amministrativa;

Il Consiglio Direttivo, in data 9.3.2021 ha attribuito la nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), individuato nella persona della dott.ssa Elisa MOGLIOTTI, Consigliera priva di deleghe gestionali. La scelta è ricaduta su siffatto profilo istituzionale, in ossequio a quanto previsto, specificatamente per Ordini professionali, dal Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC nell'agosto 2016 per gli enti privi di figure dirigenziali.

Il presente Piano, a seguito di approvazione, verrà tempestivamente pubblicato e reso consultabile sul sito internet istituzionale del Ordine Interprovinciale delle ostetriche di Torino ed Asti, www.ostetrichetorinoasticuneo.it. Sarà inviato avviso di consultazione ai principali *stakeholders.*

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Piano in oggetto avrà una validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salva diversa determinazione dell'ANAC e salva la possibilità di procedere, nell'arco del triennio 2022 – 2024, alla mera conferma del presente Piano mediante l'adozione di apposito atto, così come previsto dalla citata Delibera ANAC n. 777/2021. L'aggiornamento riguarderà eventualmente l'emersione di nuovi fattori di rischio e della conseguente necessità di adottare nuove misure di prevenzione.
Sarà onere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli quadrimestrali sulle attività svolte dai membri dell'Ordine e verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
Premesse le note di inquadramento del contesto amministrativo ed istituzionale, deriva che in concreto, l'Ordine è attualmente dotato degli Organi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, insediatisi il 23.2.2021 per il quadriennio 2021-2024. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e da quattro Consiglieri.
Il Collegio dei Revisori è composto da due membri effettivi ed uno supplente, cui si aggiunge il Presidente scelto dall'Albo dei Revisori Legali.
Nel sito istituzionale www.ostetrichetorinoasticuneo.it in apposita sezione è riportata la composizione degli organi istituzionali cui ci si richiama.
Allo stato, dunque, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine, con i rispettivi compiti e funzioni, sono:

a) Il **Consiglio Direttivo**, organo di indirizzo politico strutturato come sopra detto, che, ai sensi di legge: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e

per la Trasparenza (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012); adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali *stakeholders* ed all'ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente"); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei "*provider"* per l'organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento ECM; criteri per la valutazione della congruità degli onorari professionali degli iscritti, criteri e requisiti generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.lgs. 165/2001); adotta ed osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;

b) **Il Collegio dei Revisori dei Conti,** organo elettivo assimilabile all'organismo di controllo e vigilanza interno (OIV) ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 286/1999, partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo contabile a questo attribuiti; svolge compiti consultivi nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.lgs. 33/2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento del dipendente adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001); osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;

c) **L'Assemblea degli iscritti** partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell'esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;

d) **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**: svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e

motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei suoi aggiornamenti.

Per quanto concerne i criteri di scelta di questa fondamentale figura anticorruzione all'interno delle amministrazioni, in via generale l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «*l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza…*» (art. 41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Tale modifica trova la sua ragione fondante nella necessità che il RPCT deve poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

La normativa vigente, nella lettura datane dal PNA 2016, ha mantenuto ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e sia debitamente informato ed a conoscenza dei processi amministrativi tipici o caratteristici dell'ente.
Resta ferma l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e sia scelto, di norma e con le eccezioni di cui *infra*, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa,.

Con specifico riguardo agli Ordini professionali, in punto di applicazione della L. 190/2012 ed individuazione del RPCT, il PNA 2016 ha posto e risolto la questione legata alla eventualità che nell'organigramma dell'Ente manchi una figura dirigenziale, esattamente come avviene all'interno dell'Ordine dotato di un solo Ufficio Amministrativo che funge da Segreteria Generale ed anche da Ufficio di Presidenza. Nel caso di specie è prevista la possibilità, in prima istanza, di nominare "*un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze".*

Il PNA ha precisato che "*solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali, dunque con esclusione delle figure di Presidente, Consigliere Segretario, o Consigliere Tesoriere"* (PNA, Sez. III, par. 1.1). In sostanza, poiché il RPCT deve vigilare sulle fonti e sulle aree di rischio corruzione connesse all'attività amministrativa dell'ente, ed è obbligato a segnalare situazioni di rischio attivandosi e promuovendo presso l'Organo Direttivo l'adozione delle misure idonee ad eliminare il rischio stesso ed a prevenire il suo concretizzarsi, la persona che ricopre questo fondamentale ruolo di "vigilanza e garanzia" deve essere dotata oltre che di competenze giuridiche ed amministrative, anche di un adeguato grado di autonomia ed indipendenza dalle persone che esercitano il potere di direzione politica o di amministrazione, in via monocratica o collegiale. Inoltre deve poter promuovere l'azione disciplinare per l'accertamento di responsabilità soggettive degli organi di indirizzo.

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall'Autorità nell'Aggiornamento 2015 al PNA.

Il decreto, infatti, stabilisce che l'organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.
Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall'altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV «*le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*».

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le

disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC. Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «*di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano*» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «*le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei*» al RPCT.

e) **I collaboratori, i dipendenti, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi** e/o a qualsiasi altro titolo con l'Ordine: osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di

illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento del Ordine;

f) **DPO (Data Protection Officer):** supporta i soggetti incaricati negli obblighi di pubblicazione e nella gestione delle richieste di accesso, laddove vi siano tematiche afferenti alla protezione dei dati personali.

4. Gestione del rischio corruzione: azioni e misure generali

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.
Ci si riferisce alla corruzione in un'accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalle fattispecie penali comprendenti episodi e situazioni che si risolvono nella deviazione della integrità pubblica e dalle regoli morali comunemente accettate.
Una esemplificazione delle attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione europea (COMM/2003/317), ove sono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra cui:

- l'individuazione di una posizione specifica per responsabili dei processi decisionali;
- l'istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
- la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
- l'adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e vigilanza;
- la promozione di strumenti di trasparenza;
- l'adozione di codici di condotta;
- lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;
- l'introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di finanziamento ai partiti e controllo finanziario esterno.

Il piano rappresenta il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituito da un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dai rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili e dei tempi di applicazione di ciascuna misura.

Ai fini della predisposizione del programma è necessario effettuare una preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

Il Piano Triennale di prevenzione alla corruzione risponde pertanto alle seguenti esigenze:

- individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano (Responsabile per la prevenzione della corruzione);
- monitoraggio dei rapporti tra l'ente pubblico e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari e i membri dell'ente pubblico;
- individuazione di specifichi obblighi di trasparenza anche ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

4.1 Analisi del contesto interno.

La strategia della prevenzione della corruzione dell'Ordine è attuata in maniera sinergica con i soggetti istituzionali a livello centrale-nazionale (FNOPO) nonché con tutti i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nella sua attività politico-istituzionale ed amministrativa (iscritti, organi di indirizzo politico-amministrativo, dipendenti, consulenti, fornitori di beni o servizi).

Svolta questa premessa si riportano, di seguito, i soggetti che, allo stato dell'organizzazione istituzionale, cooperano nell'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, preceduti da brevi cenni sui fondamenti normativi e sulle finalità istituzionali dell'Ente.

L'Ordine appartiene al novero degli enti pubblici non economici di tipo "ordinistico", ovvero istituzionalmente deputati – sotto la vigilanza del Ministero della Salute e della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica - alla disciplina ed al governo della Professione Sanitaria dell'Ostetrica, nell'interesse e per il perseguimento del diritto alla salute nella sua accezione più ampia di benessere psicofisico dell'individuo e della famiglia. Dal suddetto inquadramento giuridico deriva l'applicabilità del D.Lgs. 165/2001, delle norme vigenti in materia di contabilità pubblica, anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e s.m.i.), nonché delle norme in materia di Contratti Pubblici, recentemente novellate dal D.lgs. 50 del 2016. L'ordinamento giuridico italiano prevede che per esercitare la professione di ostetrica, in qualsiasi forma sia obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale. La finalità della tenuta dell'Albo è il perseguimento dell'interesse pubblico rappresentato dalla salute collettiva.

Con il Regolamento emanato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 recante norme in materia di "*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre*

1946, n. 233", e successivamente con l'art 4 della Legge 11.1.2018, n. 3 che ha modificato il D.Lgs. 233/1946, sono stati istituiti e regolamentati gli Ordini territoriali e la Federazione Nazionale ed i rispettivi organi collegiali e monocratici. In base alla Legge ed Regolamento citato, ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all'Albo, il Consiglio Direttivo, composto in numero variabile a seconda del numero di iscritti all'Albo. I Componenti del Consiglio durano in carica quattro anni. Ogni Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine e dirige gli Uffici. Unitamente al Consiglio è eletto, con le stesse modalità e tra le iscritte all'Albo, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da due componenti effettivi ed un supplente, nonché da un Revisore legale che svolge funzioni di Presidente. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e sottopone all'Assemblea la documentazione contabile per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine stabilisce una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione all'Albo. Per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge istitutiva si applicano le norme di legge in materia di riscossione delle imposte indirette. Ogni Regolamento Interno dell'Ordine deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo ed è soggetto all'approvazione della Federazione Nazionale e del Ministero della Salute. Il Consiglio Direttivo può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto dal Ministero della Salute, sentita la FNOPO.
Gli Ordini Provinciali ed Interprovinciali delle Ostetriche sono riuniti nella Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetrica (FNOPO), con sede in Roma. La FNOPO è diretta da un Comitato Centrale che, composto da quindici membri (a partire dalle prossime elezioni del 2021-2024), elegge tra gli stessi un Presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Federazione, convoca e presiede il Comitato Centrale ed il Consiglio Nazionale. Il Comitato Centrale è eletto, tra gli iscritti all'Albo, dal Consiglio Nazionale composto dai presidenti dei rispettivi Ordini provinciali ed interprovinciali. Unitamente al Comitato Centrale è eletto, con le stesse modalità e tra le ostetriche iscritte all'Albo, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri effettivi, un supplente e un Presidente. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Centrale, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della FNOPO ed, inoltre, stabilisce, il contributo annuo che ciascuno Ordine deve versare alla FNOPO, per le spese necessarie al funzionamento della Federazione, cui provvede lo stesso Comitato Centrale al quale la legge istitutiva e norme successive attribuiscono diverse competenze.
Il Regolamento approvato con DPR 221/1950 (in attesa di applicazione della Legge 3/2018 e di emanazione dei Regolamenti attuativi) disciplina l'importante esercizio della funzione disciplinare attribuita agli Ordini territoriali nei riguardi degli iscritti all'Albo, ed alla FNOPO nei confronti dei componenti dei Consigli Direttivi degli Ordin territoriali. L'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei componenti del Comitato Centrale è

attribuito alla Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), organo del Ministero della Salute, i cui componenti sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente dell'Ordine territoriale, oltre ad avere la rappresentanza legale dell'ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea delle iscritte e dirige l'attività degli uffici amministrativi.
Il Segretario è responsabile dell'andamento degli Uffici Amministrativi ed ad esso sono affidati la cura e la custodia dell'archivio, la redazione e la custodia dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dei registri delle deliberazioni adottate dal Consiglio, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri che il Consiglio stesso dovesse prevedere nell'ambito dell'esercizio del potere di autoregolamentazione. Sempre al Segretario compete l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi ad enti pubblici o, nei casi consentiti dalla legge (L. 241/1990 come modificata dal D.lgs. 97/2016), ai privati interessati e richiedenti.
Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo cassa in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine e può essere tenuto a prestare una cauzione, a garanzia, il cui ammontare è determinato eventualmente dall'Assemblea degli Iscritti. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine e paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati spediti dal Presidente e controfirmati dal Segretario. Il Tesoriere è responsabile del pagamento di mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato ed ha la responsabilità della tenuta dei registri contabili previsti dalla legge. Per la riscossione dei contributi degli iscritti, dovuti all'Ordine in base alla legge istitutiva, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte indirette.

L'Ordine ha per legge un potere di autoregolamentazione interna: i regolamenti debbono essere adottati dal Consiglio Direttivo e sono soggetti al parere favorevole della FNOPO, e vengono trasmessi al Ministero della Salute, il quale, nel termine di tre mesi dalla ricezione, può con decreto motivato disporne l'annullamento per vizi di legittimità.

Per un quadro complessivo delle norme di legge e regolamentari che disciplinano le competenze ed il funzionamento dell'ente si rinvia alla lettura dell'elenco di disposizioni normative elencate nella Terza Sezione del presente Piano.

La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento di tipo "ordinistico" e di quello derivante dalla natura di "ente pubblico non economico" impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate. A dette analisi e valutazioni va, in ogni caso, premesso che l'Ordine è ente di dimensioni ridottissime, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a cariche elettive gratuite e sono incardinati in un Ufficio Amministrativo che si compone di un solo dipendente, che alle cariche istituzionali dell'Ordine sono attribuiti precisi

poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e di quelle finanziarie. Per questa ragione le cariche istituzionali dell'Ordine sono, giuridicamente oltre che politicamente, responsabili in via esclusiva della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.

4.2 Analisi del contesto esterno

L'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale Torino,Asti,Cuneo,Alessandria e Aosta in quanto ordine territoriale di una professione sanitaria (l'ostetrica), si colloca inevitabilmente nel contesto della Sanità. In tal senso pertanto l'Ordine eredita dal mondo sanitario la criticità connessa ai contratti pubblici della sanità, laddove si determina un'anomala o rischiosa "prossimità" d'interessi fra soggetti che promuovono l'acquisto di prodotti della salute, nel caso di specie dell'area "materno-infantile" e soggetti (nel caso specifico le ostetriche) che impiegano e utilizzano tali prodotti e che potrebbero trasferire tali prodotti alle destinatarie della loro attività professionale o comunque farne propaganda.
L'aggiornamento del PNA dell'ANAC (Det. Anac 12 del 28/10/2015) ed il PNA 2016 hanno identificato il settore dei prodotti farmaceutici, dei dispostivi, delle tecnologie, nonché dell'attività di ricerca, formazione, di sperimentazione clinica e le correlate sponsorizzazioni come ambiti particolarmente esposti al rischio di fenomeni corruttivi e di conflitto d'interessi ed in tal senso appare indispensabile sia adottato il più ampio numero di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

5. Cenni sulla struttura organizzativa ed economico patrimoniale dell'Ordine delle ostetriche.

L'Ordine è dotato di una struttura organizzativa essenziale. Le principali attività amministrative, contabili-giuridiche ed istituzionali vengono supportate da un Ufficio Amministrativo e di Segreteria nel quale è in servizio un solo dipendente (assunta con con contratto a tempo indeterminato dal 13.10.2009, con la qualifica di impiegata IV livello CCNL applicato "Commercio") e dei consulenti, il primo in area fiscale ed amministrativa (collaborazione annuale basata su affidamento di incarico del Ordine del 31.12.2018), un altro in area giuridica (collaborazione istituita con contratto dal 01/03/2022) e altri due in area tecnico-informatica.
L'attività dell'Ufficio Amministrativo si svolge a diretto contatto con quella del Consiglio Direttivo e della Presidente (che come sopra ricordato a norma del DPR 221/1950, "*dirige gli uffici*"). Altrettanta stretta collaborazione esiste fra l'Ufficio, La Presidente con il Consiglio Direttivo ed i Consulenti affidatari dei servizi legale, contabile – fiscale e del lavoro.

Senza pretesa di esaustività l'azione amministrativa/contabile e giuridica dell'Ordine si estrinseca nelle seguenti attività:

a) Gestione delle delibere di spesa;
b) Tenuta dell'Albo e suo aggiornamento;
c) Espressione pareri su richieste di liquidazione dei compensi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale;
d) Lettura Stampa e Novità legislative;
e) Gestione dei rapporti con Istituti di Credito;
f) Gestione delle Procedure di affidamento ed acquisizione di beni e servizi;
g) Rapporti con fornitori ed in genere soggetti contraenti;
h) Gestione dell'incasso delle quote annuali;
i) Controllo della regolarità degli incassi;
j) Emissione mandati di pagamento;
k) Emissione reversali;
l) Elaborazione e stesura bilancio preventivo e consuntivo (in collaborazione con il consulente commercialista);
m) Attività di studio e ricerca (in collaborazione con il consulente legale);
n) Gestione adempimenti contributivi (in collaborazione con fiscalista e consulente del lavoro);
o) Redazione denunce obbligatorie (con la collaborazione del consulente legale);
p) Gestione rimborso spese degli organi elettivi;
q) Tenuta e redazione scritture contabili (in collaborazione con il consulente commercialista);
r) Assistenza a Riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ordine dei Revisori dei Conti;
s) Elaborazione pareri giuridici su richiesta di Enti o iscritti all'Albo, studio di atti, documenti e della normativa (in collaborazione con il consulente legale);
t) Disbrigo corrispondenza e tenuta del protocollo;
u) Stesura circolari e comunicazioni alle Iscritte;
v) Archiviazione pratiche e documentazione:
w) Organizzazione Convegni, Congressi, Corsi od eventi formativi e di aggiornamento;
x) Elaborazione e gestione testi di comunicazione istituzionale;
y) Tenuta Agenda impegni e scadenziari;
z) Elaborazione statistiche;
aa) Gestione sito web (con la collaborazione di consulente informatico);

Lo stesso Ufficio Amministrativo supporta l'attività Istituzionale dell'Ordine ed in particolare coadiuva la Presidente ed il Consiglio Direttivo:

1) nello svolgimento delle attività istituzionali e nei processi decisionali; coordina ed attua le delibere del Consiglio e si occupa degli adempimenti connessi;

2) nello svolgimento dei processi di comunicazione istituzionale, interni od esterni all'Ordine, con particolare cura del protocollo degli atti e delle delibere e dell'archiviazione documentale:

Senza pretesa di esaustività, l'Ufficio Amministrativo – sotto la direzione della Presidente e del Consiglio Direttivo e, ove richiesto, di concerto con i Consulenti dell'Ente – svolge i seguenti compiti di afferenza all'area "Affari Generali ed Istituzionali"

a) Rapporti con FNOPO ed altri Enti o Istituzioni Pubbliche (Regione, Università, AASSLL);
b) Reperimento di informazioni, atti e documenti;
c) Stesura di atti e delibere;
d) Disbrigo di corrispondenza, in entrata ed in uscita;
e) Stesura di circolari e comunicazioni agli iscritti;
f) Attività di studio e ricerca;
g) Preparazione di riunioni del Consiglio Direttivo;

I principali processi amministrativi relativi alle attività politico-istituzionali riguardano:

a) le procedure elettorali del Consiglio Direttivo e dell'Ordine dei Revisori dei Conti;
b) l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo;
c) coordinamento e promozione dell'attività dell'Ordine sul territorio;
d) la stesura di progetti volti alla promozione delle attività per la formazione e progressione professionale e culturale degli iscritti;
e) l'attuazione sul territorio delle circolari e delle linee guida della FNOPO;
f) la designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale;
g) il concorso con le Autorità Centrali – di livello regionale- nello studio e nell'attuazione di provvedimenti di interesse della professione ostetrica;
h) l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti responsabili di violazione degli obblighi tipici della professione;
i) l'espressione di pareri di congruità sulle richieste di compenso per le attività libero professionali;

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

a) gli organi dell'Ordine (spese per le assemblee del Consiglio Direttivo, dell'Ordine dei Revisori);

b) le prestazioni istituzionali dell'Ordine (corsi di aggiornamento professionale, organizzazione di eventi relativi alla prevenzione nel periodo della gravidanza e del puerperio, promozione della figura professionale dell'ostetrica);
c) il funzionamento degli uffici (spese per utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e per altre attività amministrative);
d) l'acquisto di beni e prestazione di servizi (consulenze legali e fiscali e del lavoro).

Il bilancio dell'Ordine, preventivo e consuntivo, è formulato in ossequio alla normativa concernente la contabilità pubblica ai sensi della Legge 208/1999 e viene pubblicato sul sito istituzionale entro trenta giorni dall'approvazione.
Le entrate economiche dell'Ordine corrispondono al versamento annuale delle quote di iscrizione da parte delle singole ostetriche. L'importo dovuto da ciascun iscritto è pari a euro 100,00 annui per il rinnovo dell'iscrizione; mentre corrisponde ad euro 104,50 (oltre ad una tassa versata allo Stato di euro 168) per la prima iscrizione all'Albo, salva diversa valutazione collegiale del Consiglio Direttivo in base alle particolarità del caso concreto, del periodo di effettiva data di iscrizione o cancellazione dall'Albo.
Il numero di iscritti al 31.12.2021 è 1092 ostetriche.
Le entrate complessive dell'anno 2021 e le uscite complessive saranno meglio dettagliate nel bilancio consuntivo 2021 che sarà pubblicato sul sito nella Sezione "Amministrazione trasparente" dopo la sua approvazione.

6. Individuazione delle aree di rischio

L'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 indica le seguenti attività come i settori di operatività della amministrazione in cui è più elevato il rischio che si verifichi il fenomeno corruttivo:

a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163(oggi decreto legislativo 50/2016)*;*
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Sulla scorta di tali indicazioni l'allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione 2014, in questa parte confermato dal PNA 2016, ha individuato alcune aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni. Esse sono le seguenti:

A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del cronoprogramma
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
*1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
*3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an *e a contenuto vincolato*
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
*5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an
*6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an *e nel contenuto*

D)Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
*1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
*3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an *e a contenuto vincolato*
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
*5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an
*6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an *e nel contenuto*

Con riferimento specifico all'Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Torino, Asti e Cuneo , alessandria e aosta vengono di seguito individuate le attività a rischio:

a) procedure per l'assunzione del personale amministrativo;
b) conferimento di incarichi ai propri dipendenti;
c) acquisizione di consulenze;
d) procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche;
e) compensi e rimborsi per gli organi istituzionali;
f) esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine;
g) individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici;
h) individuazione dei soggetti organizzatori degli eventi formativi accreditati per la formazione continua in medicina;
i) utilizzo di strumenti (telefono, pc,stampanti o altri dispositivi) in uso all'Ordine;
j) individuazione dei componenti dell'Ordine all'interno delle commissioni di tesi di laurea universitarie.

A queste aree di rischio deve aggiungersi, sul piano valutativo, quanto previsto dalle linee di indirizzo rese dall'ANAC nel PNA 2016 – Parte Speciale – la quale, in relazione agli Ordini Professionali ha individuato ulteriori tre macro-aree di rischio specifiche, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione ed ha reso gli esempi di eventi rischiosi indicando le possibili misure di prevenzione.

Si tratta di:

1) Formazione professionale continua;

2) Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);

3) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio il PNA ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, di possibili eventi corruttivi e misure di prevenzione, ribadendo che "*l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi*". Appare fondamentale riportarli poiché a tali processi rischiosi è esposto l'Ordine.

1. Per quanto concerne la **Formazione Professionale Continua**, la fonte di disciplina è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli Nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee

guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, è necessario concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.
In particolare si evidenziano i seguenti processi rilevanti:

a) Esame e valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di autorizzazione degli "*enti terzi*" diversi dagli ordini, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
b) Esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
c) Vigilanza sugli "*enti terzi*" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte degli Ordini e Collegi territoriali;
d) Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte degli ordini e collegi territoriali.

Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto ed in via esemplificativa alcuni **possibili eventi rischiosi**:

a) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
d) mancata o inefficiente vigilanza sugli "*enti terzi*" autorizzati all'erogazione della formazione;
e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte degli Ordini territoriali.

Rispetto a detti eventi rischiosi, secondo le indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune **possibili misure** e precisamente:

a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi organizzati dai Ordini professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
c) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Al fine di prevenire i suddetti possibili scenari rischiosi e per l'adozione delle misure suggerite dall'ANAC e che allo stato si ritengono coerenti ed esaustive rispetto alla realtà ordinamentale dell'Ordine, l'Ente propone per l'anno 2022 l'istituzione di una **"Commissione di Controllo sulla Formazione permanente"**, da istituirsi entro tre mesi dall'adozione definitiva del presente Piano e che sarà Presieduta dalla Presidente del Ordine, con poteri di organizzazione, direzione e controllo, e sarà costituita da 4(quattro) ostetriche scelte dal Consiglio Direttivo all'interno delle iscritte all'Albo, su base volontaristica e previa valutazione dei requisiti di onestà, integrità e competenza. La Commissione sarà dotata, con separato atto organizzativo, dei poteri e delle dotazioni (strumentali ed organiche da attingersi anche presso i rispettivi Consigli Direttivi) per lo svolgimento dei controlli sui requisiti degli enti terzi, sull'attribuzione dei crediti e sulla effettiva e sufficiente trasparenza e pubblicità degli eventi formativi, sui siti istituzionali del Ordine.

2) Per quanto concerne **l'area di rischio relativa all'"*adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali",***la fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c., nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1,convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica".* Tale atto normativo prevede in allegato Tabella E) ex art. 2 comma 1 D.M. 165/2016 intitolato "OSTETRICHE: PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE".

In sintesi, nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «*liquidazione di onorari e spese*» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità – che dovrà necessariamente tenere conto dei criteri tabellari introdotti con il D.M. 165/2016- resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Ciò posto nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell'Ordine, possono emergere i seguenti **eventi rischiosi** ed essere adottate le conseguenti possibili **misure preventive**:

I **possibili eventi rischiosi** sono in tal modo esemplificati:

a) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
b) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
c) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le possibili **misure preventive**, seguendo il PNA 2016, si indicano:

1) necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: *a)* Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; *b)* specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; *c)* modalità di funzionamento delle Commissioni;
2) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
3) organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

L'Ordine entro sei mesi dall'adozione del presente PTPC, e tenendo conto di eventuali Linee Guida rivolte agli Ordini da parte della FNOPO – nell'esercizio del loro potere di autoregolamentazione – ha in programma la redazione del **"Regolamento interno sulla espressione dei pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali".**

3) Per quanto concerne la **macroarea di rischio relativa alla "Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi"**, il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Quanto ai **possibili eventi rischiosi** il PNA osserva: "*Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o Ordine incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico".*

Quanto alle **possibili misure di prevenzione** il PNA osserva che esse "*potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di*

professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o dell'Ordine interpellato".

In ogni caso in cui l'Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure:

a) utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
b) rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza;
c) prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste;
d) valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza;
e) se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
f) verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
g) eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

6.2 identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

Dall'effettuazione dell'analisi preliminare sull'individuazione delle aree di rischio è emerso che la ridotta dimensione dell'Ordine, nonché la presenza di un'unica fonte di entrata economica (ovvero le quote versate dagli iscritti annualmente) ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, nonché la limitatezza delle disponibilità economiche dell'Ente. Appare chiaro che tale ridotta dimensione dell'Ordine rende non semplice l'attuazione dei procedimenti amministrativi posti a tutela della trasparenza, dell'imparzialità e degli altri canoni previsti all'art. 97 Cost, che debbono necessariamente essere contestualizzati ed effettuati con ragionevolezza e buon senso, a fini di semplificazione e per non gravare l'Ente di procedure aggravate, costose in termini economici e di risorse umane, che renderebbero il raggiungimento del fine antieconomico.

Nell'ambito dell'Ordine, la valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività inerente alle aree di rischio sopraindicate.
La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione delle aree calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, richiamato e confermate sul punto dal PNA 2016.
Si tratta di una analisi che consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che produce.

Sulla base di tale analisi sono emerse le valutazioni di seguito riportate[1]:

Area: acquisizione e progressione del personale (procedure per l'assunzione del personale amministrativo; conferimento di incarichi ai propri dipendenti):

risultato valutazione complessiva del rischio:medio

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture(rapporti con aziende pubbliche sanitarie e con le istituzioni;rapporti con aziende private preposte alla produzione di articoli per l'infanzia; rapporti con le aziende farmaceutiche; rapporti con professionisti e consulenti per l'affidamento di incarichi di consulenza;rapporti con gestori telefonici per utilizzo di strumenti -telefono, pc,stampanti o altri dispositivi- in uso all'Ordine):

risultato valutazione complessiva del rischio:medio

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: (procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche; individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici, esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti al Ordine*)*

risultato valutazione complessiva del rischio:medio

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario(compensi e rimborsi per gli organi istituzionali):

Risultato della valutazione complessiva del rischio:medio

Area: Formazione professionale continua;

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

Area: Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);

Risultato della valutazione complessiva del rischio: medio

[1]*I livelli di rischio sono espressi con valore numerico il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto. Indicativamente i livello di rischio risultanti dal calcolo che prese tanno un indice numerico uguale o inferiore a 8,33 corrispondono ad un rischio limitato; i valori compresi tra 8,34 e 16,67 indicano un rischio medio; infine i valori superiori a 16,67 fino a 25 rappresentano un rischio elevato.*

Area: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Risultato della valutazione complessiva del rischio: medio

7. Misure di prevenzione adottate

Nell'ambito dell'Ordine Interprovinciale sono già vigenti norme e regolamenti volti ad assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto del principio di legalità. In considerazione dell'attività effettivamente svolta dall'Ordine è opportuno apportare ulteriori misure con l'obiettivo di prevenire il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi. Sulla scorta di tale attività di seguito vengono indicate le misure che l'Ordine ha adottato o adotterà per ogni area individuata negli atti di indirizzo dell'ANAC:

A. Area acquisizione e progressione del personale

Il personale dipendente futuro dell'Ordine sarà assunto mediante concorso pubblico ed il relativo bando verrà pubblicato anche sul sito dell'Ordine, ovvero attingendo a graduatorie di concorso pubblico ancora aperte.
Non sono state previste assunzioni nell'anno 2021 e seguenti e, al momento, nessun bando di concorso è in fase progettuale od attuativa. Laddove si presentasse la necessità di procedere a nuove assunzioni verrà pubblicato un allegato al presente Piano nel quale saranno specificate le modalità di attuazione del concorso pubblico stesso, oppure si darà atto alla procedura di contatto con altri enti pubblici che hanno già svolto concorsi pubblici ed hanno pubblicato la relativa graduatoria finale di idonei e vincitori.
Il rischio inerente al reclutamento di personale è da considerarsi medio tenuto conto della ridottissima dotazione organica dell'Ordine e della stabilità ed affidabilità del rapporto contrattuale oggi in essere.

B. Area affidamento lavori, servizi e forniture e affidamento incarichi

L'affidamento dei lavori, servizi, forniture e il conferimento di incarichi a professionisti specializzati nonché l'eventuale stipula di contratti e convenzioni con gli stessi, avverrà con delibera del Consiglio direttivo adottata con maggioranza ordinaria, in ottemperanza al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 35 e 36 disciplinante gli affidamenti diretti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori "sotto soglia". La rigorosa applicabilità del Codice dei Contratti appare poco compatibile con le ridotte dimensioni organizzative ed economiche dell'ente, ma l'Ordine ritiene che le procedure ad evidenza pubblica ivi indicate possano comunque rappresentare strumento attuativo della trasparenza, canone cui come detto l'Ordine è invece obbligato ad adeguarsi.

Le procedure di affidamento diretto rappresentano area a rischio medio, che è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell'Ordine, con la ridotta dotazione organica, con l'assenza di un adeguato meccanismo di controllo interno e con l'assenza di un regolamento interno.

Nel corso dell'anno 2022 è stato stipulato – previa richiesta di preventivo accettato dal Consiglio Direttivo all'unanimità – contratto/convenzione per assistenza e consulenza giuridica con l'avvocato Roberto Longhin della durata di un anno a partire dal 01/03/2022 – da pubblicare sul sito nella sezione "amministrazione trasparente". Nell'anno 2021 e 2022, l'Ordine si è avvalso e si avvarrà della consulenza fiscale, contabile e del lavoro del dott. Galletto. Non sono presenti altre forme stabili di collaborazione e consulenza.

C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Al fine di ridurre eventuali fenomeni corruttivi, ogni provvedimento verrà adottato con procedimento che rispetti le linee guida dettate a livello nazionale e i regolamenti interni.
Tutta la documentazione inerente all'adozione di un provvedimento sarà immediatamente protocollata con numero progressivo e data. L'area di intervento e, conseguentemente, di rischio concerne il provvedimento di prima iscrizione all'Albo, oppure di cancellazione nel caso di reiterata e duratura morosità in relazione al pagamento delle quote. Nell'ambito del monitoraggio 2021 ed in relazione ai provvedimenti del primo tipo, non sono state riscontrate criticità.
Per quanto concerne la questione delle morosità delle iscritte, L'Ordine in considerazione del -verificarsi di casi in cui, nonostante solleciti, le iscritte non provvedono a versare tempestivamente la quota annuale cui per legge sono obbligate, ha stipulato un contratto per i servizi di recupero del credito pubblico con CESFIL e segue i passaggi procedurali e le cadenze temporali previste dalla Legge 3/2018 (che ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. 233/1946) nei casi di morosità finalizzati a precedere ad un eventuale provvedimento di cancellazione dall'Albo. Si specifica che per quanto riguarda le neoiscritte all'Ordine, la prima quota viene versata direttamente all'Ordine e non a Cesfil.

D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

In riferimento ai compensi e rimborsi per gli organi istituzionali l'Ordine è dotato di un regolamento che ne disciplina le modalità di elargizione. Tuttavia, l'Ordine si è impegnato nell'adozione di apposito aggiornamento ed integrazione per determinare principalmente i rimborsi dovuti agli organi istituzionali in casi di trasferte, partecipazione a corsi di formazione o convegni avente denominazione "*Nuovo regolamento per la disciplina delle*

trasferte, dell'uso del mezzo proprio e dei rimborsi per le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo del Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Torino ed Asti", approvato in via definitiva l'11.5.2017 sottoposto ad approvazione dell'Assemblea e trasmesso ad FNOPO ed a Ministero della Salute per le valutazioni del caso..

E. Area: Formazione professionale continua;

In riferimento a tale area di rischio l'Ente nell'anno 2021 ha avuto in programmazione l'istituzione di una **"Commissione di Controllo sulla Formazione permanente"**, da istituirsi entro tre mesi dall'adozione definitiva del presente Piano, presieduta dalla Presidente del Ordine, con poteri di organizzazione, direzione e controllo, e costituita da 6 (sei) ostetriche scelte dal Consiglio Direttivo all'interno delle iscritte all'Albo, su base volontaristica e previa valutazione dei requisiti di onestà, integrità e competenza. A seguito dell'intenso lavoro dato dal procrastinarsi della pandemia da SARS-COVID 19 questa commissione non è stata istituita.

D. Area: Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);

Per l'anno 2022 l'Ordine si ripropone entro sei mesi dall'adozione del presente PTPC, e tenendo conto di eventuali Linee Guida rivolte agli Ordini da parte della FNOPO – nell'esercizio del proprio potere di autoregolamentazione – programma la redazione di un **"Regolamento interno sulla espressione dei pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali".** Detto regolamento disciplinerà la Commissione per le valutazioni di congruità; detterà specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; disporrà modalità di funzionamento delle Commissioni rispettando il criterio della rotazione dei soggetti che istruiscono le domande e provvedendo alla organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
Al fine di poter procedere ad una valutazione delle richieste degli iscritti sulla qualità delle prestazioni professionali e sul relativo valore economico, il Consiglio Direttivo ha approvato, in via preliminare nel gennaio 2017, una bozza di regolamento proposta dal consulente legale e concernente gli aspetti della "pubblicità dell'attività professionale" e che rappresenterà dopo l'approvazione definitiva apparato normativo vincolante per le ostetriche libere professioniste nei rapporti con gli utenti, la cui violazione sarà passibile di sanzione disciplinare.

E. Area: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Verranno pubblicati sul sito dell'Ordine i requisiti e le modalità di domande per la partecipazione degli iscritti alle commissioni di Tesi di Laurea universitarie e di esami di Stato. Ogni domanda verrà protocollata e verranno individuati con delibera del Consiglio direttivo gli iscritti che comporranno le relative commissioni. La scelta dei commissari sarà effettuata dal Consiglio valutando i requisiti in possesso al momento della domanda. In caso non dovessero pervenire domande in tempo utile per la formazione della Commissione di Laurea, l'Ordine si riserva, cercando di garantire il criterio della rotazione e sulla base delle disponibilità dei singoli, di indicare membri del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti**.**

8. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Il d. lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.
L'Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l'esistenza di eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.
Secondo quanto disposto all'art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in riferimento alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, *" Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto".*
In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, l'Ordine provvederà a conferire l'incarico a soggetto diverso.
L'Ordine, anche successivamente al conferimento dell'incarico, verificherà l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso. Il monitoraggio svolto nel 2021 non ha evidenziato l'emersione di cause di inconferibilità o incompatibilità presso la pubblica amministrazione (nemmeno a carico di consulenti oltre che dell'unica dipendente), né altre condizioni ostative o impeditive al rapporto con la pubblica amministrazione previste dal D.lgs. 39/2013.

9 Whistleblower- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d. lgs. 165/2001, l'art 54 *bis* rubricato *tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti,* il cosiddetto *whistleblower,* modificato con Legge 30/11/2017 n. 179.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, sopra, indicata, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala presunti illeciti (cd. whistleblowing), nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Differenziandosi dall'originaria formulazione dell'articolo in questione, la nuova disciplina prevede che, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente segnali possibili illeciti non più al "superiore gerarchico", ma al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, RPCT) ovvero alle Istituzioni testé indicate. Pertanto la segnalazione eventualmente ricevuta da un dirigente e/o da un funzionario, come pure dall'ufficio del protocollo, deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al RPCT al quale ne è rimessa la protocollazione riservata.

Va altresì notato che le disposizioni di cui all'articolo 54-bis si applicano non solo ai dipendenti dell'Autorità, ma pure *"ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica"* (art. 54-bis, comma 2).

Sotto diverso profilo, l'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive a fronte della segnalazione effettuata non più va denunciata al Dipartimento della funzione pubblica ma all'ANAC.

Sul piano degli effetti, al di là del rinnovato quadro sanzionatorio (cfr. art. 54-bis, comma 6), la nuova disciplina prevede che il segnalante sia *"reintegrato nel posto di lavoro"* in caso di licenziamento *"a motivo della segnalazione"* nonché la nullità di eventuali *"atti discriminatori o ritorsivi"* adottati per la medesima ragione nei suoi confronti.

L'istituto in esame si caratterizza per le misure che, con diversa graduazione, mirano a proteggere la divulgazione dell'identità del segnalante, allo scopo precipuo di prevenire l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dello stesso (art. 54-bis, comma 3).

In linea di principio, *"l'identità del segnalante non può essere rivelata",* salvi i limiti e le eccezioni previsti dal citato art. 54-bis.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4). A maggior ragione deve ritenersi che essa sia sottratta anche all'accesso civico generalizzato previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

Per quanto concerne la *"disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale",* l'articolo 3 della legge n. 179/2017 prevede che, nei casi di segnalazione o denuncia effettuati ai sensi dell'articolo 54-bis, "*il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche […] nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile*" (art. 3, comma 1). Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata (art. 3, comma 2).

"Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine" (art. 3, comma 3).

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'Ordine ha approvato il 17 gennaio 2017 bozza preliminare redatta dal consulente legale di "*Regolamento per la procedura di segnalazione di comportamenti illeciti"* cui è allegato un modello di segnalazione con il fine di "procedimentalizzare" le ipotesi di segnalazione a tutela del segnalante – secondo Linee Guida ANAC e della FNOPO – ma anche a garanzia della corretta ricostruzione dei fatti denunciati e dell'accertamento pieno e completo della loro rilevanza. La bozza è stata rivista e si è proceduto ad approvazione definitiva del testo l'11.5.2017, ed è stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea il 16.5.2017.

Con riferimento al 2020 e 2021, il monitoraggio sul tema specifico ha evidenziato rispetto al *whistleblower* che non sono pervenute segnalazioni al RPCT. Occorre sottolineare che, come sopra esplicitato, l'Ordine ha in pianta organica un solo dipendente, ovvero la segretaria amministrativa.

10. Tempi di attuazione delle misure di prevenzione del rischio riguardo

L'Ordine si impegna ad adottare le misure prima indicate entro il presente anno compatibilimente con le risorse dell'Ordine e tenendo conto del perdurare dell'evento pandemico che ha influito negativamente in generale su tutte le attività amministrative dell'Ordine.

11. Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza

L'Ordine da risalto sul proprio sito internet delle novità in tema corruzione pubblicando circolari informative e/o newsletter provenienti dal legale A.C.T. della FNOPO in tema anticorruzione. In questo modo tutti quelli che accedono al sito internet sono informati delle novità in materia.
Si segnala che in data 11/03/2021 il RPCT e la Presidente dell'Ordine hanno partecipato al corso di formazione promosso da FNOPO avente l'oggetto i temi anticorruzione e che il RCPT ha seguito il vademecum ANAC "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" tenuto in data 29/03/2022.

12. Il responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione designato è la dott.ssa Elisa MOGLIOTTI la cui nomina è avvenuta in data 9.3.2021 ed è stata confermata nella medesima delibera. Contatti trasparenza@ostetrichetorinoasticuneo.it.

13. Possibili reati configurabili

I principali reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capo I del codice penale che potrebbero venire in essere con riferimento ai membri dell'Ordine e che di conseguenza è opportuno tenere in considerazione nella redazione del Piano anticorruzione sono i seguenti:

1. Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
3. Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
5. Concussione (art. 317 c.p.)
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
7. Peculato (art. 314 c.p.)
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
10. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

SEZIONE II- Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrita'(P.T.T.I.)

1. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Per quanto concerne gli obiettivi strategici del PTPCT in punto qualità e tipologia del dato da pubblicare, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione, le fonti di riferimento sono il d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, i PNA ANAC 2016 e 2019 nonché la recente delibera ANAC. n. 777/2021, con la quale sono state previste specifiche semplificazioni – anche con riferimento ai contenuti ed alle tempistiche degli obblighi di pubblicazione – per gli Ordini professionali, sulla base del c.d. "criterio di compatibilità".

Per rispettare gli obblighi di legge, l'Ordine pone come proprio **obiettivo strategico** il rispetto, la garanzia e la vigilanza sulla qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013. Pertanto **il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati, con il supporto del RPCT, avrà cura con la medesima cadenza trimestrale sopra indicata, di valutare 1) l'integrità, 2) il costante aggiornamento, 3) la completezza, 4) la tempestività, 5) la semplicità di consultazione, 6) la comprensibilità, 7) l'omogeneità, 8) la facile accessibilità, 9) la conformità ai documenti originali, 10) l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.**

Per soddisfare analoghe esigenze di chiarezza, veridicità ed aggiornamento del dato il Ordine – per il tramite del RPCT – si fa obbligo di curare con "assiduità" ed "immediatezza" l'**indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione**, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento, ferma restando l'applicazione alla Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale delle indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4 d.lgs. 33/2013) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.
Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non

devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.
Un'altra agevolazione è contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

In ultimo e per esaurire la parte introduttiva relativa alle modifiche normative introdotte in materia di obblighi di Trasparenza della Pubblica Amministrazione, e relativa alla espressione dei principali obiettivi strategici dell'Ordine, va rilevato che il decreto 97/2016 ha perseguito, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede **la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive**, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di **proporzionalità e di semplificazione** e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.
La seconda (co. l-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte; ciò è stato fatto, per gli ordini professionali, con la citata Delibera ANAC N. 777/2021, cui sono allegate specifiche tabelle da tenere come riferimento per i contenuti e le tempistiche degli obblighi di pubblicazione.

Pertanto, l'ente si prepone di verificare la rispondenza e l'aggiornamento dei contenuti attualmente pubblicati sul proprio sito istituzionale alla luce delle indicazioni recentemente fornite dall'ANAC.

Si consideri, infine, quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. In quel caso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti

istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo l'Ordine si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto della prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione.

L'Ordine ha già predisposto ed attuato e si impegna di migliorare la sezione del proprio sito internet (www.ostetrichetorinoasticuneo.it) denominata "amministrazione trasparente", avvalendosi del dipendente amministrativo per la parte relativa all'accesso civico e per la parte di introduzione dei dati nel Sito internet istituzionale. Tutto il personale dell'Ordine è coinvolto nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente programma.
Il responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza.
Il presente piano è approvato con delibera del Consiglio direttivo del 27/04/21.

2. Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza

In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 l'Ordine adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l'Ordine definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio "Piano Anticorruzione".

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

1) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende, la pubblicazione nel sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", dei

documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine.

2) Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.
3) Controllo trimestrale da parte del Responsabile della trasparenza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
4) Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.
5) Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell'Integrità.
6) Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la diffusione di informazioni all'interno dell'Ordine.

Il nuovo art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come "*atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati*" (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza (paragrafo successivo) saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quando stabilito dall'art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per l'Ordine: l'obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d. lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC n. 777/2021 e relativo all. 2) nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine. Tale previsione consente ai privati cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet dell'Ordine direttamente senza autenticazione ed identificazione.
Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, d. lgs, 33/2013il Responsabile della trasparenza e dell'integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione. Si tratta della dott.ssa Elisa Mogliotti , membro del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio direttivo con delibera del 09/03/2021

3. Processo di attuazione del programma

Il responsabile della trasparenza ai fini dell'attuazione del programma è tenuto ad individuare il Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati; a tal fine si avvale dell'ausilio di referenti individuati all'interno dell'Ordine.
In particolare si individuano i seguenti soggetti che si occuperanno dell'aggiornamento dei dati:

- Dott.ssa Maria Cristina BARATTO, Presidente dell'Ordine
- Dott.ssa Elisa MOGLIOTTI, Consigliera con incarico di RPCT
- Mavie PAGLIALUNGA, dipendente segretaria dell'Ufficio Amministrativo;

In capo al Responsabile vi è l'obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.
Nell'anno 2021 dallo svolgimento del monitoraggio di legge è emerso un soddisfacente processo di attuazione del programma sulla trasparenza, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale www.ostetrichetorinoasticuneo.it nella sezione "Amministrazione Trasparente". In ogni caso Presidente e Dipendente hanno monitorato l'aggiornamento del sito con cadenza almeno trimestrale, con richieste di intervento tecnico ove necessario. Inoltre, IL RPCT ha monitorato l'account di posta dedicato trasparenza@ostetrichetorinoasticuneo.it e non sono emerse segnalazioni di illecito né sono state svolte istanze di acceso ad atti, informazioni e documenti.

I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Il responsabile della trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione così come previsto dagli articoli 4, 26, 27 del d. lgs. n. 33/2013, dal d. lgs. n. 196/2003, dalle linee guida del Garante sulla privacy del 2 marzo 2011.
I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013).
Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno della sezione "amministrazione trasparente".
L'Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del. D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa all'Ordine.

4. Misure di monitoraggio e vigilanza

Il RPCT verifica con cadenza trimestrale il rispetto dei tempi di pubblicazione e una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.
Il RPCT assicura il monitoraggio degli adempimenti ed in tal senso si avvale della collaborazione dei dipendenti di Mavie Paglialunga predisponendo un documento di controllo ed uno scadenzario.
Il RPCT vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra gli estremi della responsabilità per danno all'immagine. Le sanzioni sono quelle previste dal D. Lgs. n. 33/2013, fatta salva l'applicazione di sanzioni diverse per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati.

5. L'accesso civico

Le novità normative introdotte con il con D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più intesa soltanto come obbligo di pubblicazione ma come "libertà di accesso del cittadino a dati e documenti".

Infatti l'art. 2 del Decreto, nel modificare l'art. 1 comma 1 del D:lgs 33/2013, ha espressamente inserito l'indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come "accessibilità totale" al fine non solo di "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* ma anche e soprattutto, al fine "*di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività dell'amministrazione".*

A fronte della rimodulazione della trasparenza *on line* obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.
Mentre nella precedente versione del D.Lgs. 33/2013 oggetto della disciplina de qua erano "*gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni",* nel riscritto comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 33/2013 si chiarisce che "*le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2*

bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

La normativa e la procedura già prevista con il precedente PTPC deve, dunque essere implementata. In caso di richiesta di pubblicazione del dato da parte del cittadino,il dato deve essere obbligatoriamente pubblicato entro 30 giorni dalla richiesta (c.d. "accesso civico semplice" e l'Ordine deve:

1) procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;

2) trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ordine deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi. Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia:

1) all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

2) al vertice politico dell'amministrazione, all'O.I.V./Struttura equivalente (ove esistente) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il Responsabile della trasparenza riceve le richieste di accesso civico.

Il nuovo comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013 prevede che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5*

bis". Con i limiti indicati dalla norma citata, è stato dunque istituito un diritto generale di accesso a dati e documenti pubblici che torva il suo equivalente in quella che nei sistemi anglosassoni è definita con l'acronimo di FOIA (*Freedom Of Information Act);* tale diritto di accesso (c,d, "generalizzato") si affianca a quello "semplice" concernente i soli dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La richiesta di accesso civico "generalizzato" va inoltrata, alternativamente:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (cfr. art. 5, comma 3, d. lgs. 33/2013, il quale prevede l'inoltro al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, solo per l'"accesso semplice".

In caso di accoglimento, l'ufficio che riceve la richiesta provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In entrambi i casi di accesso *"Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza".*

Ai sensi del comma 7 del citato art. 5, inoltre, *"Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".*

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate, per quanto riguarda l'accesso civico "semplice" al Responsabile della trasparenza all'indirizzo e-mail: trasparenza@ostetrichetorinoasticuneo.it. , mentre per quanto riguarda l'accesso civico "generalizzato" all'indirizzo e-mail della Segreteria info@ostetrichetorinoasticuneo.it , che provvederà alla gestione della richiesta in base all'oggetto della medesima.

L'Ordine si impegna infine ad organizzare una giornata della trasparenza rivolta a tutti i cittadini. In tale occasione il responsabile della sicurezza esporrà gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento e tale momento costituirà una occasione per analizzare eventuali profili legati all'attuazione del programma.